

BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 31-2020 - Venerdì 2 ottobre 2020

In questo numero:

- **FONDO PATRIMONIALE E ATTIVITA' PROFESSIONALE: DIFFICILE TENUTA**
- **SOCIETA' DI COMODO: TEST DI OPERATIVITA' E BENI IN LEASING**
- **PRESTITI SOCI: SOSPESE LE REGOLE DI POSTERGAZIONE**
- **IVA: NOTE DI VARIAZIONE IN AMBITO UE**
- **CONTROLLI DEI QUADRI RW E DEI CONTI IN AUSTRIA**

FONDO PATRIMONIALE E ATTIVITA' PROFESSIONALE: DIFFICILE TENUTA

Con l'ordinanza dell'8.7.2020 n. 14201/20, la Cassazione si pronuncia sulla **tenuta** di un **fondo patrimoniale**, costituito da un **professionista**, riguardo alle pretese avanzate dall'erario. Il contribuente si è opposto all'iscrizione ipotecaria su di un immobile costituente un fondo patrimoniale per un **debito di natura tributaria**. Come noto, l'istituto in parola, previsto dall'art. 167 e seguenti del Codice civile, si concretizza nella **destinazione di determinati beni** (immobili, mobili registrati, titoli di credito) per far fronte ai **bisogni della famiglia**; l'esecuzione sui beni del fondo sarebbe appunto consentita solo quando il **debito** fosse stato **contratto** per soddisfare i bisogni della famiglia. La **Cassazione** interpreta questo concetto in modo **estensivo**, agevolando in generale i creditori dell'imprenditore o del professionista, considerando che **anche i redditi** prodotti dall'**attività professionale** (da cui derivano i debiti per imposte) sono comunque **idonei a soddisfare i bisogni della famiglia**. Già la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto le ragioni dell'erario. In presenza di interpretazioni come quella citata è opportuno **non fare troppo affidamento sulla tenuta del fondo**.

SOCIETA' DI COMODO: TEST DI OPERATIVITA' E BENI IN LEASING

Il **test di operatività** costituisce un passaggio cruciale nell'individuazione della <**società di comodo**>. I coefficienti da applicare al valore medio delle immobilizzazioni detenute nel triennio, ai fini del calcolo dell'ammontare minimo dei ricavi (per superare il *test*), sono previsti dall'art. 30, comma I, della Legge n. 724/1994. Ai fini del *test* **non rilevano i beni** detenuti in **locazione, comodato o noleggio** (come prevede la circolare n. 25/E/2007), ma devono essere **considerati i beni in locazione finanziaria**. In quest'ultimo caso, il valore da acquisire è costituito dal **costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero**, se tale valore non fosse disponibile, dalla **somma delle quote capitali** relative ai canoni di locazione e dal **prezzo del riscatto**. Tale valore figura nel calcolo **anche** per i beni **riscattati dal leasing**. Ovviamente, in quest'ultimo caso, non deve essere considerato nel calcolo il valore di riscatto, già presente in Stato patrimoniale tra i cespiti.

PRESTITI SOCI: SOSPENSE LE REGOLE DI POSTERGAZIONE

L'art. 8 del D.L. n. 23/2020 (cosiddetto <decreto liquidità>) ha disposto la **sospensione** delle regole del Codice civile concernenti la **postergazione per i finanziamenti soci e infragruppo** effettuati a favore della società nel periodo 9.4 -31.12.2020. In pratica, anche qualora la società si trovi in una situazione di squilibrio finanziario che necessiti un conferimento, il **prestito concesso** dai soci **non** deve essere **posticipato** nel rimborso a quello concesso da **altri creditori**. Questa disposizione, concepita al fine di superare un potenziale disincentivo alla erogazione di tali finanziamenti, si raccorda con gli articoli 6 e 7 dello stesso decreto, che **sospendono gli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione** e consentono la **conservazione del presupposto della continuità** ove sussistente ante pandemia.

IVA: NOTE DI VARIAZIONE IN AMBITO UE

Riguardo alle <note di variazione> IVA in ambito comunitario, la disciplina applicabile in tale contesto è la medesima <interna>, come previsto (indirettamente) dall'art. 56 del D.L. n. 331/1993. Le variazioni in aumento (le c.d. <note di debito>), riferite ad operazioni intracomunitarie, sono obbligatorie, mentre le <note di credito> sono facoltative, ma assolutamente consigliate, soprattutto in funzione della completezza delle comunicazioni <intrastat> e per i riflessi che possono produrre (le <note di credito>) in relazione allo status di <esportatore abituale>. Tuttavia, qualora il documento sia emesso l'anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione da rettificare, la stessa non può avere effetti rispetto al <plafond> dell'anno in cui viene operata la variazione, bensì al <plafond> relativo all'operazione originaria (Agenzia delle Dogane, circolare n. 8/2003). Assonime, nella sua circolare n. 10/2019, conferma infatti che sono da inserire nelle comunicazioni di cui sopra i soli documenti con annotazione nei registri IVA. Qualora le note di variazione siano prive di rilevanza ai fini IVA, in linea generale non sussisterebbe l'obbligo di compilare il modello <intrastat>, fatta eccezione per il caso in cui vi sia comunque la movimentazione della merce (la compilazione del modello avverrà per i soli dati statistici) e sussista l'obbligo di presentazione in relazione ai limiti di importo previsti (prov. Agenzia delle Entrate n. 194409/2017).

CONTROLLI DEI QUADRI RW E DEI CONTI IN AUSTRIA

Il quadro RW ha la funzione di monitorare i conti e gli immobili detenuti all'estero da parte delle persone fisiche residenti in Italia. Recentemente, diversi contribuenti italiani sono stati invitati a presentare i documenti relativi alle proprie posizioni detenute in Austria nel triennio 2014-2016. L'Austria non rientra tra i paesi paradisiaci e nel caso in cui siano applicabili sanzioni, il minimo edittale della sanzione per il quadro RW è del 3%; mentre la sanzione per infedele dichiarazione è del 90%, la quale deve essere aumentata di un terzo trattandosi di redditi prodotti all'estero. Se la dichiarazione relativa all'anno 2014 non dovesse essere stata presentata, l'annualità risulta ancora aperta ai fini dell'accertamento dei redditi. Per procedere alla regolarizzazione, si può operare il ravvedimento operoso, che determina una riduzione delle sanzioni e per le annualità 2014-2016, le sanzioni vanno ridotte a un sesto. Si ricorda che, invece, l'omessa presentazione determina l'impossibilità di eseguire il ravvedimento.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	01/10/20	31/12/19	31/12/18	CAMBI	01/10/20	31/12/19	31/12/18	SPREAD	01/10/20	31/12/19	31/12/18
3 mesi	(0,50)	(0,38)	(0,31)	Euro - Usd	1,175	1,123	1,145	Btp vs BUND 10 years	136	159	247
6 mesi	(0,48)	(0,32)	(0,24)	Euro - yen	124,0	121,9	125,9				
1 anno	(0,44)	(0,25)	(0,12)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.